

VIDEOFORUM

Le risposte degli esperti di ItaliaOggi ai quesiti dei lettori

da pag. 30

VIDEOFORUM 2019/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI DEGLI SPETTATORI

Forfait, il legame forte col socio configura un controllo

ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dagli spettatori nel corso del Videoforum del 23 gennaio 2019 sulle novità in materia fiscale e di lavoro

Una partecipazione in una società di persone con conferimento del solo capitale e non anche lavoro è elemento di esclusione dal regime forfettario?

B.M.

REGIME FORFETTARIO DELLE SRL

Sono socio di una srl ma non ho compiti di controllo, posso aprire la mia partita Iva in regime forfettario? Incide la percentuale della quota di possesso? Tale discorso vale anche per le sas?

Studio P.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Il controllo non riguarda soltanto la percentuale di partecipazione al capitale della società ma anche talune situazioni dove, per effetto di legami forti con il socio, la società dipende, di fatto, da quest'ultimo. Quindi si conferma che, in assenza di detto controllo, da verificare ad ampio raggio, il contribuente nel 2019 può applicare il regime in commento.

REGIME FORFETTARIO, REDDITI

In caso di compresenza di redditi di lavoro dipendente il regime forfettario prevede limiti o preclusioni?

S.R.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Nessun limite in quanto è stata espunta la limitazione per la quale il regime in commento era precluso anche a quei soggetti che, ai sensi della «previgente» (fino al 31/12/2018) lettera d-bis), del comma 57, dell'articolo 1, della legge 190/2014 percepivano, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir; eccedenti l'importo di 30 mila euro; la verifica di tale soglia era irrilevante se il rapporto di lavoro risultava cessato, a condizione che, dopo la cessazione, non siano percepiti redditi di pensione o non sia stato intrapreso un nuovo rapporto di lavoro (Agenzia delle entrate, circolare 4 aprile 2016 n. 10/E).

REGIME FORFETTARIO E SOCIETÀ

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Si conferma l'esclusione in dipendenza della presenza di imprenditori o di esercenti arti e professioni che, contemporaneamente alla detta attività, partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari, di cui all'articolo 5, del dpr 917/1986 (trasparenza) ovvero «controllano» (direttamente e/o indirettamente) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione esercenti «attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni». Quindi la sola partecipazione ad una società personale comporta l'inapplicabilità del regime.

FORFETTARI, CODICE ATECO

Mi date conferma che il 50% in una srl in liquidazione con stesso codice ATECO dell'attività principale non rappresenta partecipazione di controllo e pertanto causa di esclusione dal forfettario?

P.M.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Si conferma l'esclusione in dipendenza della presenza di imprenditori o di esercenti arti e professioni che, contemporaneamente alla detta attività, «controllano» (direttamente e/o indirettamente) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione esercenti «attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni». Quindi non solo in presenza di partecipazione al 50% ma sempre quando sussiste il «controllo», a prescindere dallo stato di liquidazione e facendo riferimento all'attività esercitata dal contribuente persona fisica e dalla società (il codice ATECO è valido ai fini della detta verifica, se di fatto l'attività esercitata dai due soggetti

differisce; per esempio il legale socio di una immobiliare). Non si deve verificare il controllo se le attività sono diverse, in relazione al fatto che il legislatore non vuole l'applicazione differenziata della tassazione in capo al medesimo soggetto.

FORFETTARIO E IMPRESA FAMIGLIARE/1

Un contribuente in regime forfettario dal 2017, contemporaneamente collaboratore di impresa familiare in una attività totalmente diversa, deve uscire dal regime forfettario dal 2019?

F.G.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Si conferma l'esclusione in dipendenza della presenza di imprenditori o di esercenti arti e professioni che, contemporaneamente alla detta attività, partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari, di cui all'articolo 5, del dpr 917/1986 (trasparenza) ovvero «controllano» (direttamente e/o indirettamente) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione esercenti «attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

Quindi la partecipazione, in qualità di collaboratore familiare, di cui all'art. 230-bis c.c., comporta l'inapplicabilità del regime e quindi la fuoriuscita dal 2019 se la situazione è presente al 31/12/2018.

FORFETTARIO E IMPRESA FAMIGLIARE/2

Imprenditore individuale che ha costituito negli anni precedenti impresa familiare, posto che sussistono le condizioni previste, può usufruire del regime forfait? Se sì, il reddito del collaboratore verrà tassato nei modi ordinari ovvero con le medesime modalità del titolare?

G.F.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Si conferma l'esclusione in dipendenza della presenza di imprenditori o di esercenti arti e professioni che, contemporaneamente alla detta attività, partecipano in società

di persone, associazioni o imprese familiari, di cui all'articolo 5 del dpr 917/1986 (trasparenza) ovvero «controllano» (direttamente e/o indirettamente) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione esercenti «attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni». Quindi la partecipazione, in qualità di collaboratore familiare, di cui all'art. 230-bis c.c., comporta l'inapplicabilità del regime e quindi la fuoriuscita dal 2019 se la situazione è presente al 31/12/2018, mentre il regime può essere applicato al titolare dell'impresa familiare. In tal senso si era espressa l'Agenzia delle entrate (circolare 30 maggio 2012 n. 17 § 6.1.2) la quale, con riferimento al regime di vantaggio di cui al dl 98/2011, aveva escluso la rilevanza, ai fini dell'accesso al regime, di una condizione ostativa attribuibile ad uno dei collaboratori dell'impresa familiare e non all'imprenditore individuale. Tale chiarimento si ritiene estensibile anche al regime forfettario considerata l'identità del trattamento del reddito prodotto dall'impresa familiare nell'ambito dei citati regimi agevolati. Per quanto indicato, quindi, l'impresa familiare oggetto del quesito può adottare il regime forfettario a condizione che il titolare della stessa possieda tutti i requisiti e le condizioni previste, a nulla rilevando le attività condotte e le situazioni personali imputabili ai collaboratori. Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito, al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall'imprenditore; dunque i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi. L'imposta sostitutiva pari al 15% comprende l'intero prelievo fiscale e, quindi, anche la quota d'imposte che normalmente è a carico dei medesimi collaboratori familiari.

REGIME FORFETTARIO

Contribuente con inizio attività 2015 regime dei minimi (5% sostitutiva e detrazione dei costi). Domanda: il 2019 lo considero ultimo anno (essendo il quinto) ancora nel regime dei minimi (5% e detrazione costi) oppure deve passare al nuovo regime forfettario (15% sostitutiva sul coefficiente di redditività)? Le istruzioni a tale proposito sono piuttosto confuse.

C.G.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Il vecchio regime fiscale semplificato «dei minimi» è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 244/2007 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e poteva essere adottato sino al 31/12/2015. Come accennato, tale regime ha cessato di poter essere prescelto a partire dal 1° gennaio 2016, ma coloro che lo avevano

già adottato possono continuare ad avvalersene sino al raggiungimento dei cinque anni complessivi di attività o sino al compimento del trentacinquesimo anno di età anche oltre il quinquennio, ovverosia entro i termini di applicazione dello stesso già vigenti.

FORFETTARIO PENSIONATO/1

Un contribuente di anni 65 pensionato con una pensione di 35.000 euro nel novembre 2018 ha aperto la partita iva non potendo usufruire del regime forfettario. Il fatturato è stato «zero» dato che le fatture emesse sono state incassate nel 2019. Nel 2019 potrà essere considerato forfettario essendo decaduta la causa ostativa della pensione? Potrà assoggettare l'aliquota del 5% avendo iniziato l'attività nel 2018?

RS

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Il contribuente deve verificare come «si è comportato» per la fatturazione del 2019 (comportamento concludente) ma si conferma che, essendo variate le condizioni di applicazione del regime a cura della Legge di Bilancio 2019, il contribuente, rispettando tutti i nuovi requisiti, potrà accedere al regime forfettario dal 2019.

FORFETTARIO PENSIONATO/2

I redditi di pensione non si rilevano più ai fini dell'accesso al nuovo regime forfettario?

S.D.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

La legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) è intervenuta sul

continua a pag. 31

comma 57, dell'articolo 1, della legge 190/2014, sostituendo completamente la lettera d-bis) che faceva riferimento, ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30 mila euro. L'ulteriore condizione, certamente innovativa, concerne l'esercizio dell'attività del contribuente che aspira ad applicare il regime anzidetto, poiché il legislatore dispone che le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali «sono in corso rapporti di lavoro» o con i quali siano «intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta» o nei confronti di soggetti, più o meno direttamente riconducibili a questi ex datori di lavoro, non potranno entrare nel regime forfettario. Rispetto alla precedente formulazione della let-

tera d-bis), del comma 57, dell'art. 1, legge 190/2014, che escludeva «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50» del dpr 917/1986 «eccedenti l'importo di 30 mila euro», è evidente che, nella nuova versione, si sia posta l'attenzione sulla finalità di impedire, a chi era dipendente o collaboratore di un determinato datore di lavoro, di decidere (o, peggio, di essere stimolato) a «trasformarsi» in contribuente con partita Iva, continuando a lavorare prevalentemente per lo stesso committente, ma in altra veste. Quindi, posto il rispetto delle altre condizioni, è possibile in tal caso l'accesso al regime forfettario.

REGIME FORFETTARIO E ARTIGIANO

Un contribuente che già è in regime forfettario per attività artigianale

(nello specifico trattasi di elettrauto) può anche esercitare attività di commercio on line per vendita di autovetture usate? O per tale attività che vuole esercitare decade dal regime forfettario?

Studio T.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Il regime non può essere applicato in presenza di regimi speciali (reddito e/o Iva) e per le attività di commercio di veicoli nuovi. Quindi dipende dal regime applicato al commercio delle auto usate, con la conseguenza che se viene applicato il cosiddetto «regime del margine», di cui all'art. 36, dl 41/1995, la detta applicazione è ostativa, per detta attività all'applicazione del regime forfettario.

FORFETTARIO PROFESSIONISTA

Sono una professionista e ho una partecipazione in una società che provvede alla ripartizione dei costi dello studio. Posso usufruire del regime forfettario?

C.R.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Si conferma l'esclusione in dipendenza della presenza di imprenditori o di esercenti arti e professioni che, contemporaneamente alla detta attività, «controllano» (direttamente e/o indirettamente) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione esercenti «attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni». Quindi, in tal caso, sono due le situazioni da verificare: 1) se sussiste il controllo 2) se l'attività esercitata è la medesima del contribuente in forfait. Ritengo che, quantomeno, l'attività esercitata sia diversa e, di conseguenza, il lettore possa applicare il regime in commento.

FORFAIT E SOGGETTI RICONDUCEBILI

Collaboratore già in regime forfettario che acquisisce alcuni clienti dello studio e ai quali quindi fattura direttamente: c'è una causa di esclusione dal regime per soggetti riconducibili indirettamente?

L.P.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

La causa ostantiva concerne l'esercizio dell'attività del contribuente che aspira ad applicare il regime anzidetto, poiché il legislatore dispone che le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali «sono in corso rapporti di lavoro» o con i quali siano «intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta» o nei confronti di soggetti, più o meno direttamente riconducibili a questi ex datori di lavoro, non potranno entrare nel regime forfettario. Rispetto alla previgente formulazione della lettera d-bis), del comma 57, dell'art. 1, legge 190/2014, che escludeva «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50» del dpr 917/1986 «eccedenti l'importo di 30 mila euro», è fin troppo evidente che, nella nuova versione, si sia posta l'attenzione sulla finalità di impedire, a chi era dipendente o collaboratore di un determinato datore di lavoro, di decidere (o, peggio, di essere stimolato) a «trasformarsi» in contribuente con partita Iva, continuando a lavorare prevalentemente per lo stesso committente, ma in altra veste. Si ritiene, quindi, che se il collaboratore opera direttamente con i clienti «ceduti» non si possa configurare, in attesa dei necessari chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, la presenza della detta condizione ostantiva.

DA SEMPLIFICATO A FORFETTARIO

Un libero professionista con reddito inferiore a 65 mila euro in regime semplificato Iva, può avvalersi a decorrere dall'1/1/2019 del regime forfettario? Occorre provvedere alla rettifica d'imposta Iva? In caso di risposta positiva, occorre presentare comunicazione all'Agenzia delle Entrate?

G.M.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum di ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, l'articolo 1 del dpr n. 442 del 1997 consente «la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.» Con risoluzione n. 64/E/2018, è stato stabilito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti pre-

visti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del dpr n. 600 del 1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali propri dei contribuenti minori. I chiarimenti forniti mediante i suddetti documenti di prassi valgono anche per il caso prospettato nella domanda ai fini dell'applicazione del regime forfettario come novellato dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1. Si conferma la necessità di procedere nella rettifica della detrazione ai sensi dell'art. 19-bis2 del dpr 633/1972 e che i soggetti che nell'anno 2018 erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti previsti dalla norma ai fini dell'accesso al regime forfettario (ricavi/compensi superiori alle soglie previste oppure perché vi erano elementi inibenti come la presenza di beni strumentali il cui costo complessivo era superiore a 20 mila euro), possono applicare il regime forfettario a partire dal 2019. Poiché il regime forfettario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.

4 - continua. Le puntate precedenti sono state pubblicate il 26, 29 e 30 gennaio 2019

VIDEOFORUM 2019/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AI QUESITI DEGLI SPETTATORI

Il regime del margine costituisce una causa ostantiva



Un momento del Videoforum

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Codice abbonamento: 1156047